



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di n. 17 contratti di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - PON "Ricerca e Innovazione" 2014 – 2020 - Azione I.2 "Mobilità dei Ricercatori" - Avviso di cui al D.M. n. 407 del 27 febbraio 2018 - AIM "Attraction and International Mobility" - LINEA 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio tra 6 e 15 mesi all'estero.

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n.168 del 9 maggio 1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al Codice dell'amministrazione digitale;
- VISTA** la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251, dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246";
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ed, in particolare, l'art. 24, c. 3, lettera a);
- VISTO** il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, avente ad oggetto i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010;
- VISTO** il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA** la Legge n. 183 del 12 novembre 2011, (Legge di Stabilità 2012), e in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo emanato con D.R. n.1244 del 14 maggio 2012 e modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;
- VISTO** il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 con il quale è stata emanata la "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183, del 10 dicembre 2014, che ha parzialmente abrogato il d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, di "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";

- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 riguardante la "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" ai sensi dell'art. 15, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FSSR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
- VISTA** la Decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, che adotta il "Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014 – 2020" (PON R&I 2014 – 2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);
- VISTA** l'articolazione del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014 – 2020 in Assi prioritari ed Azioni e, in particolare, l'Asse I "Investimenti in capitale umano" e l'Azione I.2 "Mobilità dei Ricercatori" che si articola nelle due linee di attività "Mobilità" (Linea 1) e "Attrazione dei ricercatori" (Linea 2);
- VISTO** il D.M. n. 407 del 27 febbraio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso "A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale" in attuazione dell'Azione I.2 "Mobilità dei Ricercatori" dell'Asse I "Investimenti in capitale umano" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014 – 2020, il quale prevede il finanziamento ministeriale, su risorse a carico del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Rotazione Nazionale, di piani operativi volti a sostenere la contrattualizzazione a tempo determinato di giovani ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a), legge 240/2010 (RTD A), in possesso del titolo di Dottore di Ricerca e articolati sulle due linee sopra descritte;
- VISTE** le proposte progettuali presentate da taluni Dipartimenti dell'Ateneo;
- VISTO** il D.M. n. 3407 del 21 dicembre 2018, con il quale, in esito alle valutazioni effettuate dal Comitato di Selezione, è stata approvata la graduatoria finale delle proposte avanzate dagli Atenei ed ammesse a finanziamento a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020, Azione I.2, tra le quali risultano i progetti presentati dai Dipartimenti dell'Ateneo per n. 17 Ricercatori (linea 1) ;
- VISTA** la nota ministeriale prot. 2550 del 13 febbraio 2019, con la quale è stata data comunicazione dell'approvazione delle proposte progettuali;
- VISTO** l'art. 3 del Disciplinare di Attuazione facente parte integrante del citato D.M. n. 407 del 27 febbraio 2018, il quale prevede che il soggetto beneficiario deve avviare le attività connesse con la realizzazione dei singoli interventi tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di approvazione del progetto e concluderle entro i 42 mesi successivi;
- VISTI** i chiarimenti forniti dal MIUR (FAQ) e reperibili nel sito <https://aim.cineca.it/>;
- VISTE** le delibere, con le quali i Consigli di Dipartimento hanno proposto l'avvio delle procedure di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui al citato art. 24, c. 3, lett. a) legge 240/2010, individuando i Settori Scientifico Disciplinari di rispettivo interesse;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2019;
- RITENUTO** in considerazione della tempistica dettata dal MIUR, di ridurre i termini previsti per la presentazione delle domande e per i lavori della Commissione;
- ACCERTATA** la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1 (Indizione)

1. Sono indette le procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di n.17 ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 24, c. 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui all'allegato A al presente bando, a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020 da indirizzare alla mobilità internazionale, con svolgimento di un periodo obbligatorio tra 6 e 15 mesi all'estero.
2. L'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando riporta le proposte ammesse a finanziamento con dettaglio dei settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari interessati.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva)

1. La partecipazione alla procedura selettiva di cui all'art. 1 è riservata ai candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguito da non oltre quattro anni alla data del 27 febbraio 2018 (data di discussione della tesi non antecedente al 27 febbraio 2014, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, primo periodo).
2. Ai fini del computo degli anni dal conseguimento del dottorato si terrà conto dell'aspettativa obbligatoria per maternità o malattia, fino a un massimo di 10 mesi. I titoli conseguiti presso Istituzioni estere sono utili ai fini dell'ammissione alla procedura ove riconosciuti dal MIUR secondo la normativa vigente.
3. Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:
 - a) non risultino in possesso del requisito di cui al comma 1;
 - b) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
 - d) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio con un professore appartenente al Dipartimento o Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - e) siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori e ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
 - f) abbiano stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Il rapporto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
 - a) la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - b) la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
 - c) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - d) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, c. 9 *bis*, legge n. 240/2010.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 3

(Domanda e termine di ammissione)

1. In considerazione degli obiettivi di accelerazione della spesa del Programma Operativo e delle scadenze stabilite dalla normativa comunitaria, la domanda di ammissione alla procedura dovrà essere presentata, entro il quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a Serie Speciale Concorsi, esclusivamente mediante l'applicazione informatica raggiungibile all'indirizzo: <https://istanze.unime.it/> attenendosi alle istruzioni operative contenute nel relativo manuale d'uso (Annesso 1 - parte integrante del bando).
2. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. Al termine della compilazione, l'applicazione genererà automaticamente la domanda in formato pdf che il candidato dovrà stampare, sottoscrivere e scansionare, ai fini del successivo *upload* nell'apposita sezione della piattaforma informatica; sarà possibile intervenire sui dati precedentemente immessi nel sistema fino alla "**conferma**" definitiva della domanda.
4. Allo scadere del termine indicato al comma 1 del presente articolo, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. Concluse le operazioni di invio elettronico, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dall'applicazione, riportante la domanda sottomessa e firmata, il documento di sintesi e il documento di riconoscimento; il medesimo messaggio sarà recapitato al sistema di protocollo dell'Ateneo per la successiva registrazione.
5. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
 - b) la propria residenza e domicilio;
 - c) la cittadinanza;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

- e) di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
- f) di non avere/avere procedimenti penali pendenti;
- g) di non essere stato destituito dall'impiego o dispensato, ai sensi dell'art. 127, lett. d) del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;
- h) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito entro i termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del bando di selezione;
- i) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- j) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo;
- k) di non avere avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- l) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- m) che le pubblicazioni, i saggi e gli articoli prodotti in formato elettronico sono conformi ai rispettivi originali;
- n) che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla domanda di ammissione alla procedura corrispondono al vero;
- o) di impegnarsi a svolgere il periodo obbligatorio di lavoro fuori sede di cui al successivo art. 11, c. 1 del presente bando;
- p) di autorizzare l'Università degli Studi di Messina ad inviare le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di selezione esclusivamente tramite la casella di posta elettronica indicata in domanda, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della stessa.

6. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione che costituirà oggetto di valutazione da parte della Commissione, ed in particolare:

- a) *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte.
- b) elenco delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione;
- c) pubblicazioni;
- d) dichiarazione di cui all'allegato B (modello disponibile nella piattaforma informatica);
- e) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all'estero. Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, il candidato dovrà allegare la scansione della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione;
- f) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; la mancata allegazione del documento di riconoscimento sarà considerata tra le ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 4 del presente bando.

L'omissione di uno o più requisiti formali comporterà la mancata considerazione da parte della commissione del relativo contenuto.

7. I documenti sopra elencati dovranno essere inseriti in piattaforma, in formato elettronico, nell'apposita sezione "*Allegati*" (sono ammessi i formati: pdf, jpg, png. NB: non devono essere inseriti, pena l'esclusione dalla relativa valutazione, documenti in formato modificabile, quali ad esempio doc, docx, rtf, txt, latex).

8. Nel caso non sia stato indicato un numero massimo, il candidato potrà trasmettere tutte le pubblicazioni che riterrà utile sottoporre alla Commissione.

9. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per la discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104.

10. La partecipazione alla procedura implica, come acquisito in via preventiva, il consenso al rilascio dei documenti presentati, nel caso di richiesta da parte degli altri concorrenti, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.

11. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura saranno inviate al candidato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Art. 4

(Esclusione dalla valutazione comparativa)

1. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per altre ipotesi espressamente contemplate nel bando, è disposta con decreto motivato del Rettore da notificare all'interessato.

Art. 5
(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico.
2. I membri della Commissione sono scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale; i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari.
4. Gli ulteriori due commissari, estranei ai ruoli dell'Università di Messina, sono sorteggiati, attraverso procedura informatica, tra non meno di sei professori appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ed inclusi nell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010, i quali abbiano manifestato preventivamente la propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice. Qualora dall'elenco di cui sopra, non si riescano ad attingere almeno sei commissari sorteggiabili disponibili, potranno, altresì, essere sorteggiati professori di prima fascia in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
5. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.
6. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
7. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione. L'istanza di ricusazione non sospende la procedura, salvo che il Rettore non rinvenga, ad un sommario esame, la manifesta fondatezza della stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno sospesi con decreto sino alla decisione sulla ricusazione.
8. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procederà allo scorrimento dell'ordine dei sorteggiati per integrare la Commissione.

Art. 6
(Lavori della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.
2. I lavori della Commissione dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica, ad eccezione della seduta dedicata alla discussione pubblica, che si svolgerà sulla base delle prescrizioni indicate nei paragrafi a seguire.
3. In considerazione degli obiettivi di accelerazione della spesa del Programma Operativo e delle scadenze stabilite dalla normativa comunitaria, la Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di sessanta giorni dalla nomina.

Art. 7
(Valutazione)

1. Preliminarmente, la Commissione giudicatrice determina i criteri di valutazione, resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università.
2. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei "criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti" di cui all'art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al D.M. 25 maggio 2011, n. 243.
3. Per la valutazione dei titoli, del *curriculum* e della produzione scientifica si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243.
4. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e, comunque, non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

5. La lista dei candidati ammessi alla discussione pubblica unitamente all'avviso di convocazione, con indicazione della data, ora e luogo di svolgimento della stessa, saranno pubblicati almeno 20 giorni prima della data fissata, sul sito web dell'Ateneo. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione.
6. I candidati devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.
7. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.
8. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi nella sede indicata. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.
9. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.
10. Al termine dei lavori, la Commissione indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria dei partecipanti più meritevoli, dalla quale sarà possibile attingere non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa.

Art. 8
(Rinuncia del candidato alla procedura)

1. Il candidato che intende rinunciare alla partecipazione alla procedura dovrà darne comunicazione debitamente sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento, da inviare, a mezzo e-mail, al responsabile del procedimento entro sette giorni dalla pubblicazione del verbale dei criteri di valutazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 9
(Regolarità degli atti)

1. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto del Rettore pubblicato sul sito web dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.
2. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 10
(Chiamata del vincitore)

1. La proposta di chiamata del vincitore delle selezioni viene formulata dal Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La data di presa di servizio è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento interessato.

Art. 11
(Stipula del contratto)

1. Tra l'Ateneo e il vincitore viene stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti della durata di 36 mesi, con previsione dello svolgimento di un periodo obbligatorio da 6 a 15 mesi di lavoro (anche non consecutivo) in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale, incentrato sulla partecipazione alle attività tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca.
2. All'atto della stipula del contratto, il vincitore dovrà presentare, unitamente alla documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente, la dichiarazione secondo il modello fornito dal MIUR, attestante: a) di essere a conoscenza che l'intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; b) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso di cui al DM 407/2018 e dell'annesso Disciplinare di Attuazione comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti; c) di essere consapevole che la

modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.

3. Il mancato svolgimento del periodo minimo di lavoro fuori sede previsto dal contratto, per fatto imputabile al ricercatore, comporta l'automatica risoluzione del contratto con conseguente restituzione degli importi percepiti.
4. Il contratto di cui al comma 1 del presente articolo può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
5. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato.
6. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12 **(Durata del contratto)**

1. La durata del contratto a valere sul fondo PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020 è fissata in 36 mesi, con previsione, dello svolgimento di un periodo obbligatorio da 6 a 15 mesi di lavoro (anche non consecutivo) in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale.
2. L'eventuale proroga biennale di cui all'art. 24 comma 3, lett. a) L. 240/2010, a carico del Bilancio d'Ateneo, potrà essere concessa su proposta del Dipartimento di afferenza, a seguito di positiva valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal contrattista, secondo le modalità, i criteri e i parametri definiti dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 e dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato previo accertamento della sussistenza delle necessarie risorse finanziarie e di punti organico.

Art. 13 **(Incompatibilità e svolgimento di altri incarichi)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997 o con le borse di ricerca *post lauream*.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 *bis*, della legge n. 240 del 2010.
3. Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della L. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore.

Art. 14 **(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)**

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori.
2. Compatibilmente con i periodi di lavoro fuori sede, l'impegno annuo complessivo che il vincitore dovrà garantire è di n. 350 ore – in regime di impegno a tempo pieno – n. 200 ore – in regime di impegno a tempo definito - che dovranno essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il ricercatore sarà chiamato a svolgere un minimo di 60 ore di attività didattica frontale.
3. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
4. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza e dal MIUR. La verifica attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. A tal fine, il ricercatore a tempo determinato predisponde una relazione sulle attività svolte con cadenza semestrale e, con cadenza annuale, una rendicontazione periodica.
5. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 4, siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, nonché delle prescrizioni dell'Avviso e del Disciplinary ministeriale, per le quali sia comminata la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
6. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento ed ai Consigli di corso di studio.
7. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 15
(Trattamento economico)

1. L'importo del trattamento economico mensile del ricercatore, onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro, è definito per ogni proposta ammessa a finanziamento sulla base delle unità di costo standard adottate dal Ministero per i periodi trascorsi in sede e per i periodi fuori sede.
2. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro.
3. Concluso il triennio a valere sul fondo PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020, il trattamento economico del contrattista, ammesso a fruire della proroga biennale a carico del Bilancio d'Ateneo, sarà ricondotto ai parametri di cui all'art. 24, comma 8, L. 240/2010.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Messina ed il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.
4. I pagamenti a favore dei ricercatori saranno effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Art. 16
(Proprietà intellettuale)

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 17
(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.
7. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Art. 18
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale stipula del contratto.

Art. 19
(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento del presente bando è la Dott.ssa Daniela La Cavera, Responsabile dell'Unità Organizzativa Personale Docente, del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo – tel. 0906768719, e-mail: dlacavera@unime.it.
2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'U. Org. Personale Docente - U.Op. Ricercatori del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo (recapiti telefonici: 0906768719/8732; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).


Art. 20
(Pubblicità)

1. Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina, sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.

Art. 21
(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in autotutela, in tutto o in parte, la presente procedura nelle ipotesi di cui all'art. 21 *quinquies* L. 241/90, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento in tema di limiti assunzionali e/o di esito negativo della verifica sulla persistenza della necessaria copertura finanziaria.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in materia.

IL RETTORE
(Prof. Salvatore Guzzocrea)



Dipartimento di Economia			
Settore Concorsuale	Profilo - SSD	Posti	Mesi all'estero
13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese	SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese	1	12
Dipartimento di Giurisprudenza			
Settore Concorsuale	Profilo – SSD	Posti	Mesi all'estero
12/G1 – Diritto Penale	IUS/17 Diritto Penale	1	12
Dipartimento di Ingegneria			
Settore Concorsuale	Profilo – SSD	Posti	Mesi all'estero
09/E4 – Misure	ING-IND/12 - Misure Meccaniche e Termiche	1	6
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale			
Settore Concorsuale	Profilo – SSD	Posti	Mesi all'estero
05/E1 -Biochimica Generale	BIO/10 Biochimica	1	6
06/D6 – Neurologia	MED/26 Neurologia	1	6
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia	BIO/14 Farmacologia	1	6
Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva "G. Barresi"			
Settore Concorsuale	Profilo – SSD	Posti	Mesi all'estero
06/C1 – Chirurgia Generale	MED/18 Chirurgia Generale	1	6
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali			
Settore Concorsuale	Profilo – SSD	Posti	Mesi all'estero
06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo Facciale	MED/27 Neurochirurgia	1	12
06/I1 – Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia	MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia	1	12
05/D1 – Fisiologia	BIO/09 Fisiologia	1	12
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali			
Settore Concorsuale	Profilo – SSD	Posti	Mesi all'estero
03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici	CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica	1	12
03/C1 – Chimica Organica	CHIM/06 Chimica Organica	1	12
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia	BIO/14 Farmacologia	1	6

Dipartimento di Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra

Settore Concorsuale	Profilo – SSD	Posti	Mesi all'estero
03/A1 – Chimica Analitica	CHIM/01 Chimica Analitica	1	6
02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia	FIS/01 Fisica Sperimentale	1	6

Dipartimento di Scienze Veterinarie

Settore Concorsuale	Profilo – SSD	Posti	Mesi all'estero
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali	AGR/17 Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico	1	12
07/F1 – Scienze e Tecnologie Alimentari	AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari	1	12

**Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____ il _____, residente in
 _____ via _____, e domiciliato/a in
 _____ via _____ n° _____,
 telefono _____ e mail _____
 pec _____

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi all'art. 2 del D.M. 25.05.2011 n. 243:

a) DOTTORATO DI RICERCA O EQUIPOLLENTI,

- Titolo di Dottore di Ricerca/ _____, conseguito in data _____ presso _____ dell'Università degli Studi di _____, con una tesi dal titolo " _____ ", relatore Prof. _____ (Università degli Studi di _____);

b) ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO:

- _____

c) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA:

- _____

d) PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI:

- _____

e) TITOLARITÀ DI BREVETTI :

- _____

f) RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI :

- _____

g) PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA:

- _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL/LA DICHIARANTE

_____, li _____
